



**CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

IL DIVIETO DI FUMO

LEGGE 16 GENNAIO 2003 N. 3

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 51

TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

1. è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

(...)

10. restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

D.P.C.M. 23 DICEMBRE 2003

Attuazione dell'art. 51 comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori".

Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CONTENUTO SINTETICO DELLE NORME SUL DIVIETO DI FUMO:

il divieto di fumo trova applicazione in **tutti** i luoghi di lavoro, **pubblici e privati** aperti al pubblico o a utenti;

tale regolamento si applica anche nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico perché nella categoria degli utenti vi rientrano anche i lavoratori dipendenti e non;

per i **lavoratori fumatori** il Datore di Lavoro non è tenuto a riservare appositi luoghi o aree di lavoro dedicate, è una facoltà del Datore di Lavoro, che se decide in tal senso deve allestire i locali per fumatori secondo i requisiti previsti dal DPCM 23 dicembre 2003;

il Datore di Lavoro deve indicare che vige il divieto di fumo con l'apposizione di cartelli "ad hoc";

i cartelli devono contenere oltre al divieto di fumare, la norma che lo impone, le sanzioni applicabili, il soggetto addetto alla vigilanza e l'autorità competente ad accertare e contestare le infrazioni;

la vigilanza nei luoghi di lavoro spetta al Datore di Lavoro, che può delegare un suo collaboratore;

Il datore di lavoro, o la persona delegata, è tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione; redigere in tre copie il verbale di contestazione; notificare il verbale al trasgressore;

la sanzione va da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 275 euro (compreso il rincaro del 10% previsto nel ddl finanziaria 2005).

IN CONCLUSIONE:

in base al Decreto Legislativo 81/08 (art. 18 – obblighi del datore di lavoro, del dirigente) i datori di lavoro sono obbligati ad adottare le necessarie misure (divieti o limitazioni), in presenza di rischi concreti per la salute dei non fumatori;

le nuove norme sul divieto di fumo, che sono entrate in vigore il 29.12.2004, impongono un divieto di fumo assoluto, che può essere escluso solo nelle aree eventualmente individuate per i fumatori in presenza di precise caratteristiche tecniche. Sono previste sanzioni specifiche per i contravventori al divieto (fumatori e datori di lavoro).